



UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume
GIUNTA ESECUTIVA
Il Presidente

Sig. Amm. 013-04/2011-15/13
N° Pr. 2170-67-02-11-3

Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto dell'Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del “*Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana*”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, nel corso della sua XVI Sessione ordinaria, tenutasi a Momiano, il 22 agosto 2011, dopo aver esaminato la proposta di Conclusione recante *Informazione sulla Sentenza della Corte Costituzionale della Repubblica di Croazia inerente al voto aggiuntivo*, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
22 agosto 2011, N° 156,
**“Informazione sulla Sentenza della Corte costituzionale
della Repubblica di Croazia inerente al voto aggiuntivo”**

1. Si approva l'*Informazione sulla Sentenza della Corte Costituzionale della Repubblica di Croazia inerente al voto aggiuntivo*.
2. Si prende atto della Sentenza della Corte Costituzionale della Repubblica di Croazia emessa il 29 luglio 2011 a conclusione della procedura nei casi U-I-3597/2010; U-I-3847/2010; U-I-692/2011; U-I-898/2011 e U-I-994/2010 recanti la proposta di procedere con l'accertamento della costituzionalità dell'Art. 1, comma 2, paragrafi 2 e 3 della *Legge costituzionale sulle modifiche e integrazioni della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali* (NN RC N° 80/2010).
3. Si esprime profonda rammarico per l'abrogazione dell'Art. 1 della *Legge costituzionale sulle modifiche e integrazioni della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali* che di fatto sancisce l'abrogazione del diritto al voto aggiuntivo per gli appartenenti alle minoranze nazionali in Croazia.
4. Si invita il Sabor croato ad approvare in tempi quanto più brevi possibili, nel rispetto delle richieste di natura costituzionale citate nella Sentenza della Corte Costituzionale della Repubblica di Croazia del 29 luglio 2011, una Legge che assicuri inequivocabilmente agli appartenenti alle minoranze nazionali in Croazia il diritto al voto aggiuntivo.
5. Si impegna la Giunta Esecutiva dell'UI a procedere, possibilmente in collaborazione con le altre Minoranze Nazionali in Croazia, avvalendosi della consulenza di esperti in materia, con un approfondito esame della Sentenza e della sua Motivazione onde

verificare la sussistenza degli estremi per sottoporre la stessa all'attenzione delle istituzioni europee ed istituzioni competenti in materia di tutela dei diritti umani e delle minoranze nazionali.

6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e unitamente all'*Informazione sulla Sentenza della Corte Costituzionale della Repubblica di Croazia inerente al voto aggiuntivo*, sarà pubblicata sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Momiano, 22 agosto 2011

Recapitare:

- Al Presidente dell'Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, dott.ssa Floriana Bassanese Radin.
- Al Segretario generale dell'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta esecutiva dell'UI, dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell'UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

INFORMAZIONE SULLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA INERENTE AL VOTO AGGIUNTIVO

La Corte Costituzionale della Repubblica di Croazia alla seduta del 29 luglio 2011 ha deliberato in merito alle Proposte di procedere con l'accertamento della costituzionalità dell'Art. 1, comma 2, paragrafi 2 e 3 della *Legge costituzionale sulle modifiche e integrazioni della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali* (NN RC N° 80/2010), recante le modalità di attuazione del diritto al voto aggiuntivo per gli appartenenti alle minoranze nazionali in Croazia.

La Sentenza approvata a conclusione della procedura - avviata ai sensi delle Proposte sottoposte all'attenzione della Corte Costituzionale dal Forum democratico serbo rappresentato da Veljko Đakula, dal Partito socialista della Croazia rappresentato da Milovan Bojčetić, da Đuro Kalanja, dal Comitato di Helsinki per la Croazia con sede a Zagabria rappresentato da Ivan Zvonimir Čičak e dall'associazione con sede a Zagabria GONG rappresentata da Sandra Pernar - abroga l'Art. della *Legge costituzionale sulle modifiche e integrazioni della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali* (NN RC N° 80/2010), ovvero sancisce, di fatto, l'abrogazione del diritto al voto aggiuntivo per gli appartenenti alle minoranze nazionali in Croazia. Inoltre, con il punto II del dispositivo, onde garantire il rispetto del principio della certezza del diritto, la Sentenza stabilisce: "*Fino alla regolamentazione delle questioni di cui nell'abrogato Art. 1 del punto I del dispositivo, nel rispetto delle richieste di natura costituzionale motivate nella presente Sentenza, si applicano le regole contenute nell'Art. 19 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali (NN RC N° 155/02, 47/10 – decisione e delibera della Corte Costituzionale della RC n. U-I-1029/2007 e altri del 7 aprile 2010)*".

La Sentenza recante un'ampia motivazione della Decisione presa dai giudici costituzionali è pubblicata sul sito della Corte Costituzionale (www.usud.hr).

Limitatamente alla parte relativa all'abrogazione del paragrafo recante il riconoscimento, ai sensi dell'Art. 15 della Costituzione della RC, del diritto al voto aggiuntivo agli appartenenti alle minoranze nazionali il cui numero complessivo non supera l'1,5% della popolazione complessiva nella RC la Corte Costituzionale ha motivato la decisione presa affermando che:

- dalla Costituzione della RC scaturisce la richiesta che il mandato dei deputati di cui all'Art. 15 comma 3 della Costituzione venga regolato con una Legge costituzionale. A tale proposito la Corte costituzionale precisa che il mandato (ovvero l'ampiezza e i contenuti delle prerogative nonché i diritti, gli obblighi e le responsabilità) dei deputati delle minoranze nazionali di cui all'Art. 15 comma 3 della Costituzione non deve necessariamente essere diverso dal mandato che per effetto della stessa Costituzione hanno i deputati eletti in base al diritto elettorale generale da tutti gli elettori-cittadini della RC nell'ambito del sistema elettorale generale;
- il diritto particolare degli appartenenti alle minoranze nazionali "*ad eleggere i propri deputati nel Sabor croato*" va assicurato con una legge elettorale che nella gerarchia delle leggi organiche viene approvata con la maggioranza assoluta dei voti (50% + 1 dei deputati eletti);

- il riconoscimento del voto aggiuntivo agli appartenenti alle minoranze nazionali deve partire da basi razionali ed avere una motivazione razionale basata sullo stato delle cose. Al contempo deve essere legittimato anche sotto l'aspetto della proporzionalità. Ciò significa che garantire il voto aggiuntivo di cui all'Art. 15 del comma 3 della Costituzione potrebbe essere giustificato soltanto se non esistessero mezzi meno incisivi capaci di assicurare la realizzazione dell'obiettivo che si desidera realizzare, ovvero di mezzi che inciderebbero in misura minore sulla parità del diritto di voto degli altri elettori;
- la Corte Costituzionale ha accolto le posizioni giuridiche della Commissione di Venezia, che affermano tra l'altro la natura eccezionale e strumentale dello strumento del voto aggiuntivo, la necessità di verificare quanto sia giustificato introdurlo tenendo sempre in considerazione il principio della proporzionalità e la portata limitata dello strumento del voto aggiuntivo il cui riconoscimento sarebbe giustificato soltanto se riferito a una minoranza "numericamente piccola" e se inteso come misura transitoria e quindi destinata a essere applicata per un periodo di tempo limitato;
- la motivazione della Proposta di Legge costituzionale sulle modifiche e integrazioni della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali non reca indicazioni sulla giustificazione dell'introduzione dello strumento derivante da una verifica come auspicato dalla Commissione di Venezia, nè la motivazione delle ragioni per le quali è stato valutato che le misure precedentemente in vigore non assicurino più l'integrazione delle minoranze, nè la motivazione della valutazione delle conseguenze che l'introduzione del diritto al voto aggiuntivo potrebbe avere sul sistema di democrazia rappresentativa della Repubblica di Croazia dove ogni cittadino dispone liberamente della sua appartenenza nazionale.

Christiana Babić
Segretario generale dell'Ufficio
dell'Assemblea e della Giunta esecutiva dell'UI